

ASS. SORRIDI KONOU KONOU AFRICA ONLUS

Statuto

Articolo 1

E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97 sotto la denominazione

"Associazione Sorridi Konou Konou Africa Onlus". L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Napoli presso il Dipartimento Universitario di Sanità Pubblica - Nuovo Policlinico Edificio 5 - via Sergio Pansini n.5 - 80131.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolte ai Paesi disagiati con particolare riguardo all'Africa, in tutti quei settori che possano avvantaggiarsi di un migliorato sviluppo e cioè: l'assistenza sociale che fornisca alle persone disagiate di quei Paesi strumenti indispensabili per la elevazione del livello culturale e professionale nei vari settori produttivi della comunità (ad. es. potenziare le iniziative a favore di giovani svantaggiati di quei Paesi per la loro condizione di povertà nella direzione del lavoro agricolo, artigianale; dotare la scuola primaria e secondaria di attrezzature didattiche e quant'altro occorre per la formazione dei popoli di quei Paesi svantaggiati, etc.), l'assistenza sanitaria che sarà svolta anche reperendo farmaci e presidi medico-chirurgici (ad esempio per attrezzare tavolo chirurgico con ogni dotazione necessaria quali il respiratore, etc., per dotare di attrezzatura fissa per diagnostica e terapia oculistica, di quanto occorre per una piccola terapia subintensiva, etc.), l'assistenza socio-sanitaria, mediante raccolta fondi ed ogni altra entrata che perverrà all'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto. Ogni azione sarà improntata al rigoroso rispetto della cultura e delle tradizioni locali della popolazione degli stessi Paesi nella consapevolezza della diversa efficienza organizzativa e tecnologica del sistema occidentale, senza occultare o dissimulare le criticità dello stesso.

L'Associazione opera pertanto nel settore dell'assistenza sociale, pedagogica, sanitaria, come in ogni altra forma di beneficenza, assistenza e soccorso a quanti nei predetti Paesi vivono in condizioni disagiate e/o di emergenza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà acquistare, costruire, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre strutture sia mobili che immobili.

L'Associazione potrà altresì stipulare contratti o siglare accordi con altre Associazioni, istituzioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di Enti ad essa collegati e/o aventi finalità medesime, analoghe e/o complementari e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in Italia e nei Paesi ai quali verrà dedicato l'impegno dell'Associazione.

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare:

- 1) intraprendere qualsiasi operazione lecita e legittima in Italia ed all'Estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tal fine;
  - 2) promuovere iniziative per acquisire fondi da destinare agli scopi statuari a favore di soggetti svantaggiati socialmente ed economicamente attraverso: donazioni, sottoscrizioni, lasciti, organizzazioni di raccolte pubbliche occasionali o in occasione di manifestazioni celebrative, ricorrenze, eventi sociali (concerti, spettacoli teatrali, feste, eventi culturali o sportivi) anche mediante cessione di beni di modico valore ed ogni altra iniziativa lecita;
- il ricavato di tali eventi dovrà essere impiegato esclusivamente per le attività

dell'Associazione e sarà oggetto di rendicontazione separata;

3) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle attività istituzionali, anche acquisendo spazi mediatici;

4) costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole che abbia scopi analoghi;

5) negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;

6) svolgere attività, connessa all'assistenza sanitaria e sociale, di formazione teorica e pratica di operatori socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali che operano esclusivamente all'interno dell'Associazione per le attività della stessa attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni anche con l'ausilio di materiale informativo o didattico;

7) favorire le adozioni a distanza dei minori disagiati.

In particolare l'Associazione, al fine di favorire e migliorare l'istruzione e la formazione professionale di persone prive di risorse materiali ovvero in condizioni di povertà potrà promuovere attività pedagogiche con il contributo anche culturale delle risorse umane provenienti dall'Italia e dai Paesi predetti.

L'Associazione, in persona del proprio legale rappresentante, potrà stipulare con Enti locali e nazionali ogni tipo di contratto e/o convenzione per la gestione di attività rientranti nei fini istitutivi.

L'Associazione, per il migliore svolgimento della sua attività, potrà avvalersi della collaborazione, anche remunerata, secondo le forme previste dalle vigenti norme, di quei profili professionali che il Consiglio direttivo riterrà opportuni. Promuoverà inoltre tutte le forme necessarie per convogliare intorno a sé la disponibilità delle persone che, per loro libera scelta, siano desiderose di offrire il loro disinteressato e personale apporto all'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività integrative chiaramente riconducibili al proprio scopo istituzionale, nei limiti consentiti dalla Legge.

L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Economia e delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

#### Articolo 4

L'Associazione non dovrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse.

#### Articolo 5

Il patrimonio è costituito da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e/o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da persone fisiche, quali soci fondatori e ordinari o altre persone fisiche;

b) contributi dello Stato, di Enti locali, di ogni altro Ente o Istituzione pubblica o privata;

c) dai beni mobili o immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) da erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite anche:

a) dai redditi ricavati dalla gestione commerciale e finanziaria del patrimonio;

b) dai contributi erogati da amministrazioni pubbliche o da privati;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali (lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza), manifestazioni celebrative, ricorrenze, eventi sociali (concerti, spettacoli teatrali, feste, eventi culturali o sportivi) oppure anche mediante cessione di beni di modico valore ed ogni altra iniziativa lecita.

Il ricavato di tali eventi dovrà essere impiegato esclusivamente per le attività dell'Associazione e sarà oggetto di rendicontazione separata.

#### Articolo 6

Sono membri dell'Associazione:

1. I Soci Fondatori;
2. I Soci Ordinari;
3. I Soci Sostenitori.

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi, previa approvazione del Consiglio direttivo, così come successivamente definito nel successivo art.8.

All'atto di ammissione verrà richiesto agli Associati di versare una quota annuale che verrà definita dal Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### Articolo 7

Sono Soci Fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione o che interverranno alla prima assemblea, nonché coloro che saranno nominati tali dal Consiglio direttivo.

#### Articolo 8

Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che ne facciano domanda previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio deciderà l'eventuale ingresso dell'aspirante socio, motivandone, in caso di parere sfavorevole, le ragioni.

#### Articolo 9

Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione con:

- a) l'attribuzione di beni materiali o immateriali che verranno giudicati dal Consiglio direttivo come di particolare entità o significato;
- b) la propria attività lavorativa (professionale, artistica, consulenziale) quando svolta pro bono ed in maniera iterativa o stabile.

#### Articolo 10

E' escluso ogni rapporto di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci fondatori, sostenitori ed ordinari hanno gli stessi ed eguali diritti, anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo di accesso agli Organi.

Solo gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### Articolo 11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione, ovvero di estinzione nel caso di Enti e persone giuridiche.

La procedura di esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, esaurita la necessaria istruttoria ed ottenuto il parere del Collegio dei Probiviri, che è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni. La esclusione è assunta con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per attività in contrasto con quelle dell'Associazione ovvero quando il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assunte dagli Organi.

Nello specifico vengono individuati alcuni motivi di esclusione:

- 1) grave e reiterato inadempimento delle predette disposizioni;
- 2) condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti dell'Associazione;
- 3) condanne penali passate in giudicato;
- 4) grave e reiterate violazioni del codice deontologico degli aderenti.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- 1) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- 2) apertura di procedure di liquidazione;
- 3) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Soci possono in ogni momento recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere

di adempimento delle obbligazioni assunte, tramite lettera raccomandata A.R. da inviare al legale rappresentante.

#### Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Proviviri;
- 5) Il Revisore dei Conti;
- 6) Il Segretario-tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite con esclusione di quella di Revisore dei Conti, per la quale il Consiglio direttivo può stabilire una remunerazione proporzionata all'entità dell'impegno e compatibile con le risorse dell'Associazione. Il Consiglio direttivo stabilisce i criteri per il rimborso delle spese sostenute dagli Organi per lo svolgimento delle attività sociali. E' ammessa la possibilità di remunerare in modo occasionale, secondo le vigenti Leggi, le attività professionali esterne, ossia non svolte da Soci, nell'interesse e a favore dell'Associazione, secondo modalità da definirsi in maniera regolamentare dal Consiglio direttivo.

#### Articolo 13

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti i Soci, quale che ne sia la categoria, con pieno diritto di parola e di voto, espressi direttamente o per delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio direttivo, mediante avviso da comunicarsi ai soci con qualunque mezzo idoneo di comunicazione, almeno 5 (cinque) giorni feriali prima del termine fissato, o in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni feriali dalla data di convocazione. Si considerano mezzi di comunicazione idonei, in via esemplificativa e non tassativa, il fax, la posta elettronica, la pubblicazione sul sito web e l'affissione presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo che il Presidente ritenga riunirsi anche in audio o audio/video conferenza.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario, in prima convocazione, che siano presenti in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti in persona o per delega.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, sempre in conformità con il presente Statuto, e sono vincolanti per tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti modifiche di Statuto o lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vice Presidente in caso di sua indisponibilità.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

1. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
2. nomina del Consiglio direttivo o sostituzione di suoi componenti;
3. nomina del Collegio dei probiviri;
4. nomina del revisore dei Conti;
5. approvazione e modifica dello Statuto;
6. ogni altro argomento che il Consiglio intenda sottoporre.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta di almeno il 30% dei Soci, che devono comunicare per iscritto le ragioni della richiesta.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

1. che il Presidente e il Segretario si trovino nel luogo ove essa era stata

convocata;

2. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

3. che sia possibile per il segretario verbalizzante percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

5. che sia predisposto, in tutti i luoghi audio e video collegati il foglio delle presenze.

#### Articolo 14

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di cinque ed un massimo di nove. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci all'interno di essa.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili al massimo due volte, per un totale di 9 (nove) anni.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Il Presidente nomina tra i Consiglieri un vice Presidente, con rapporto di tipo fiduciario, che lo sostituisce nei doveri, poteri e funzioni in caso di temporanea indisponibilità.

La funzione di vice Presidente è incompatibile con quella di Segretario-Tesoriere. Egli permane nella qualità fino al termine naturale del mandato, salvo i casi in cui decada il rapporto fiduciario con il Presidente, evenienza nella quale conserva la qualità di membro del Consiglio direttivo.

In caso di cessazione o decadenza anticipata di un membro del consiglio, il Presidente rinvia all'Assemblea dei Soci per la designazione del nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza naturale ed è rieleggibile per due volte.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla Legge ed allo Statuto e salvi i poteri degli altri Organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione quali, in via esemplificativa e non restrittiva o tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Al Consiglio direttivo spetta:

1. eleggere al suo interno il Presidente ed il Segretario-tesoriere;

2. individuare i campi, le linee programmatiche, i tempi, le modalità di realizzazione dei progetti, con programmazione preventiva annuale;

3. approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;

4. curare la proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

5. determinare la quota associativa annuale e le sue modalità di erogazione, dandone comunicazione ai Soci;

6. procedere alla formulazione del regolamento interno;

7. assumere i poteri di straordinaria amministrazione;

8. aprire "sezioni" della Associazione in sedi diverse da quella della legale rappresentanza, ove vi sia una partecipazione attiva e numerosa utile alla realizzazione dei fini dell'Associazione.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono convocate per invito del Presidente o, in caso di sua temporanea indisponibilità, del Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e

comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravveda la necessità, ovvero su richiesta di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice, accertata la presenza del numero legale. Il Presidente procederà per appello nominale, o, trattandosi di pratiche relative a persone presenti, a voti segreti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 15

Il Presidente, ed in sua assenza temporanea o impedimento il vice Presidente, ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente nomina il vice Presidente scegliendolo, con rapporto fiduciario, tra i componenti il Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio direttivo con le modalità altrove definite, e li presiede.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile due volte, per un totale massimo di anni 9 (nove).

Il Presidente ha la facoltà di procedere ad adozione di atti che consideri urgenti, informandone il Consiglio al quale chiederà ratifica formale ex post nella prima riunione utile.

Il Presidente può procedere direttamente a spese di budget limitato non superiori al quantum fissato dal Consiglio, informandone preventivamente il Consiglio (anche a mezzo posta elettronica o fax) e chiedendo allo stesso la ratifica formale ex post nella prima riunione utile.

Il Presidente identifica i componenti di un board di eccellenza, con funzioni di garanzia, tra personalità del mondo delle professioni, della scienza, delle arti, dopo aver ottenuto le relative disponibilità e lo propone al Consiglio direttivo per la approvazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente propone al Consiglio una rosa di 3 (tre) nomi da proporre all'Assemblea per la nomina dei liquidatori.

#### Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri espleta le funzioni di valutazione di ogni questione attinente al comportamento deontologico ovvero ogni questione sensibile sul piano dell'etica dei comportamenti che il Consiglio direttivo le trasferisce per la richiesta del parere. Esso si pronuncia entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

#### Articolo 17

Ai sensi e per gli effetti dell'art.25 del D.L.460/1997, il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci che la individua in una persona di adeguata professionalità e specifica competenza, esterna all'Associazione. La carica dura 3 (tre) anni, salvo il caso di dimissioni o di revoca da parte dell'Assemblea.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Revisore dei Conti rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dei Soci contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore dei Conti interviene alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea (con facoltà di parola ma non di voto) in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessaria la sua presenza per materie afferenti alla sua competenza.

#### Articolo 18

Il Segretario-tesoriere cura l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio direttivo, nonché la gestione ordinaria dell'Associazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e li sottoscrive con il Presidente. Cura altresì il sito dell'Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 19

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

#### Articolo 20

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 21

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci per volontà o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art.3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in una rosa indicatale dal Consiglio secondo l'iter procedurale di cui all'ultimo capoverso dell'art.14 e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 - comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Articolo 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di Leggi speciali e quelle del capo II e III del titolo II del libro I del codice civile.